

Articoli tratti da:
Italia Oggi, Il Sole 24 Ore e Altro

Lunedì 30 gennaio 2012

Il Sole-24 Ore del lunedì
PRIMO PIANO
MERCATI E MANOVRA
Prelievo sugli immobili
Case all'estero, nuova tassa al buio
Difficile l'applicazione - Il credito d'imposta lascia scoperto fino a metà importo
UN PRIMO SCOGLIO
È complicato stabilire se quanto versato in un altro Paese va classificato o meno come
patrimoniale che dà diritto alla deduzione
Testo Sugeriti Angelo Busani
Franca Deponti

Passato l'impatto "emotivo" della manovra Monti, comincia la stagione dei conti. E sulle case all'estero degli italiani la "ricevuta fiscale" del governo si presenta salata quanto problematica.

La nuova Ivie (imposta sul valore degli immobili situati all'estero), pari allo 0,76% del valore dell'immobile, si deve infatti pagare già per il 2011 e probabilmente per l'intero anno anche se è stata istituita solo a dicembre. Per evitare il fenomeno della doppia imposizione, però, la legge riconosce al contribuente la deduzione di un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale "patrimoniale" versata nello Stato in cui è l'immobile.

Un incrocio di conteggi che, almeno per quanto riguarda i Paesi che il fisco cataloga come a più elevata frequenza di acquisto di immobili - Francia, Svizzera, Gran Bretagna e Spagna - lascia scoperta a favore dell'erario italiano una buona fetta del totale a carico dei proprietari: da un quinto a oltre la metà. Come si vede nella simulazione qui a fianco, a cura di Dla Piper, l'imposizione degli altri Stati sul mattone è più conveniente della neonata Ivie: anche in Francia (Cannes), dove la differenza si assottiglia, dopo aver pagato 3mila euro di tasse per un immobile da 500mila euro ne restano comunque da saldare altri 800.

Il fisco, calcolati in 19,4 miliardi di valore gli immobili detenuti all'estero secondo quanto risulta dai quadri RW di Unico, ha messo in conto di recuperare in cassa 98 milioni l'anno. Le cifre in gioco, tuttavia, sono incerte.

In primo luogo perché le risultanze di Unico sono diverse da quelle degli operatori che stimano in almeno 400mila gli acquisti esteri degli italiani negli ultimi vent'anni (Scenari immobiliari) per un valore di 50 miliardi di euro e con mete in parte diverse. Stati Uniti, in primis, dove peraltro è assai frequente l'intestazione della seconda casa a una società; ma anche Irlanda e poi Spagna e Svizzera in proporzioni assai maggiori di quanto rilevabile dai quadri RW. In seconda battuta perché la procedura di calcolo si annuncia complicata e almeno altrettanto incerta nei presupposti e negli esiti.

L'Ivie si applica sul valore dell'immobile cioè - in base alla legge - sul costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. E già questo - se non altro per sua vaghezza temporale - è un primo punto di difficile decifrabilità.

Altrettanto difficile è stabilire se la tassa pagata all'estero sia da classificare o meno come tassa patrimoniale simile all'Ivie che dà poi diritto alla deduzione dell'importo.

La manovra Monti, poi, ha come riferimento gli immobili situati all'estero, di qualunque natura e destinazione, dei quali i residenti in Italia abbiano il diritto di «proprietà» o un altro «diritto reale». E uno dei principali dubbi aperti (e sui quali ci sarà bisogno di ampie spiegazioni da parte del fisco italiano) è proprio quella di trasporre questi concetti al di fuori dei confini italiani, in quanto spesso non sono sovrapponibili ad analoghe situazioni regolamentate da altri ordinamenti (soprattutto quelli di common law, si veda il servizio qui sotto).


Infine c'è un problema anche più generale: l'Ivie va pagata dalle persone fisiche. Ma non solo dagli italiani con immobili all'estero quanto da tutti i «residenti» nel territorio italiano. Il che significa che il tributo è a carico anche dei cittadini stranieri residenti in Italia e che - per esempio - abbiano casa nel loro Paese: tanto il tedesco che risiede in Italia, quanto l'extracomunitario che abbia il permesso o la carta di soggiorno.

E questo anche a prescindere da ogni discorso sulla difficoltà per il fisco italiano di accertare le proprietà oltrefrontiera, sia degli italiani che degli stranieri residenti in Italia.

La posta in gioco

ANDAMENTO ACQUISTI IMMOBILIARI ALL'ESTERO DA PARTE DELLE FAMIGLIE ITALIANE

Secondo gli ultimi dati raccolti da Scenari Immobiliari, gli italiani hanno acquistato all'estero, negli ultimi vent'anni, circa 400mila immobili (il dato non registra le vendite) a cui ne vanno aggiunti almeno altri 100mila già detenuti in precedenza. La stima è che nel 2011 si siano concluse altre 35mila compravendite per un valore complessivo di 4,2 miliardi di euro



DOVE COMPRANO GLI ITALIANI

Il Paese prediletto dagli italiani per acquistare casa è la Francia, che conta da sola oltre un quinto degli immobili oltrefrontiera. Città prediletta è Parigi, ma si sta affermando anche la tendenza ad acquistare in Corsica. Cresce anche l'attenzione per la Svizzera, dove sono in aumento gli investimenti, mentre è in fase di contrazione il flusso verso gli Stati Uniti

Francia	21,2%
Gran Bretagna	10,3%
Irlanda	4,9%
Svizzera	6,5%
Spagna	10,5%
Stati Uniti	16,7%
Altri	29,9%


IL VALORE PER IL FISCO

Secondo l'amministrazione finanziaria, in base a quanto dichiarato dai contribuenti nel quadro RW di Unico, il valore complessivo degli immobili detenuti all'estero degli italiani è stimato in 19,4 miliardi di euro. Una cifra che non collima però con i 50 miliardi di valore calcolati dagli operatori specializzati in base alle compravendite realizzate



Un esempio di prelievo

Esempi di prelievo su immobili detenuti da italiani in quattro diversi Paesi e differenza da versare per Ivie al netto del credito d'imposta



**Il Sole-24 Ore del lunedì
FISCO E SENTENZE**

**Cassazione. Accolta l'impugnazione presentata da una società contro l'atto di pagamento sui contributi previdenziali
Notifica nulla se manca la data
Stop alla cartella se non è indicato il giorno di consegna al destinatario
Laura Ambrosi**

È nulla la notifica della cartella se manca la data della consegna nella copia per il destinatario. A precisarlo la Cassazione con la sentenza numero 398/12.

La vicenda

La vicenda trae origine da un ricorso proposto da una società contro una cartella esattoriale, relativa a contributi previdenziali. Nella copia consegnata al destinatario, infatti, mancava l'indicazione della data di

effettuazione della notifica. La società, già nel ricorso proposto in primo grado, aveva rilevato la violazione degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile. In particolare l'articolo 148 Codice di procedura civile dispone, al primo comma, che l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. L'articolo 160 Codice di procedura civile prevede, invece, che la notifica è nulla, se c'è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data.

L'interpretazione

La Suprema corte, uniformandosi a queste norme e a pregressa giurisprudenza, ha precisato che in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alla copia del destinatario, ma se in quest'ultima mancano degli elementi essenziali, la notifica è passibile di nullità proprio in base a quanto stabilito dall'articolo 160 del Codice di procedura civile.

Secondo i giudici di legittimità, inoltre, nella copia della cartella esattoriale notificata dal concessionario alla società, non era stata riportata la data di consegna, ritenuta un elemento essenziale, proprio ai sensi dell'articolo 148 del Codice di procedura civile. La mancanza della data oltre a comportare la nullità della notifica, determina, conseguentemente, la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione.

Pertanto la Cassazione, accogliendo il ricorso, ha concluso affermando che il principio di diritto, secondo cui la disciplina degli articoli 148 e 160 del Codice di procedura civile, è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale.

Nel caso oggetto della controversia la pretesa era relativa a contributi Inps, impugnabili davanti al giudice del lavoro. Una cartella di pagamento, però, può avere a oggetto anche imposte così come altri tributi, impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. Dalla lettura del principio, tuttavia, non sembrano emergere discriminazioni in relazione alla sostanza della cartella, disponendo solo circa la procedura necessaria per portare a conoscenza del contribuente l'atto.

Il raggio d'azione

Il chiarimento fornito dalla pronuncia appare relativo alla corretta interpretazione di una norma procedurale relativa alla notifica di un atto. Pertanto, l'interpretazione si presta a essere estesa anche in ambito tributario, in considerazione delle disposizioni contenute nell'articolo 60 del Dpr 600/73, che regola la notificazione degli avvisi e degli altri atti fiscali destinati al contribuente. Tale disposizione fa espresso rinvio al Codice di procedura civile e, precisamente, alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti. Ne dovrebbe conseguire che il requisito della correttezza della data di notifica sulla copia consegnata al contribuente, sia fondamentale non solo per le cartelle di pagamento (anche di natura tributaria), ma anche, verosimilmente, per gli avvisi di accertamento e atti similari. Infine, in presenza di una notifica nulla, se i termini non sono ancora prescritti, l'ufficio può procedere a una nuova consegna (corretta) dell'atto.

In sintesi

01|IL CASO

Nella copia della cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali consegnata al destinatario mancava l'indicazione della data di effettuazione della notifica. Pertanto la società interessata ha presentato ricorso

02|LA DECISIONE

Secondo la Suprema corte, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alla copia del destinatario, ma se in quest'ultima mancano degli elementi essenziali, la notifica è passibile di nullità

Il Sole-24 Ore del lunedì FISCO E SENTENZE

**Preventivi 2012. Le Istruzioni Ifel: scelte fiscali possibili con nuovi vincoli finanziari e normativi
Imu «flessibile» ma con paletti
Aliquote modificabili in base all'autonomia regolamentare
Gianni Trovati**

Anche all'interno della nuova disciplina, decisamente più «rigida» rispetto a quella dell'Ici, le aliquote dell'Imu sono flessibili, nel senso che il Comune le può articolare distinguendo il carico per le diverse basi imponibili. Questa dose di autonomia, però, deve fare i conti con un doppio sistema di vincoli: quelli desumibili dalla legge, che per esempio rende incoerenti penalizzazioni nei confronti di immobili cui il Dl 201/2011 disegna un trattamento "di favore" (come quelli non produttivi di redditi fondiari), e quelli finanziari, legati al fatto che la «metà» statale del gettito derivato dagli immobili diversi dall'abitazione principale non tiene conto di detrazioni e sconti nazionali o locali.

L'indicazione arriva dalle «Istruzioni per l'uso» sui preventivi 2012 redatte dall'Ifel, l'istituto per la finanza e l'economia locale dell'Anci, per diradare la nebbia che ancora circonda tanti aspetti delle regole messe in campo dal decreto «salva-Italia» (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 gennaio). Tra i punti cruciali, determinante anche per stabilire gli effetti finanziari del nuovo pilastro delle entrate comunali, c'è la disciplina dell'Imu, riscritta dal Dl 201 con una griglia di obblighi (dalle pertinenze alle assimilazioni) molto più sistematica rispetto a quelli previsti dalla vecchia normativa Ici contenuta nel Dlgs 504/1992. «In questo modo – riflette Angelo Rughetti, segretario generale dell'Anci – si crea un doppio ostacolo all'autonomia: c'è un ostacolo procedurale, perché i Comuni devono accertare e riscuotere un'imposta per metà statale, e uno finanziario, determinato dai tagli espliciti al fondo di riequilibrio e da quelli nascosti nel rischio di sovrastima del gettito operata dal Governo. Per questo serve un monitoraggio puntuale sul gettito effettivo».

Sugli spazi di autonomia dell'Imu, il punto di partenza sottolineato dai tecnici dell'Ifel è l'articolo 52 del Dlgs 446/1997, che regola la potestà regolamentare degli enti locali e rimane in vigore anche dopo l'arrivo del «salva-Italia». Su questa base, nella lettura delle «Istruzioni» tutto ciò che non è espressamente vietato rimane nel novero delle scelte possibili per gli amministratori locali. Via libera, quindi, alle differenziazioni di aliquota in base alle «caratteristiche soggettive e oggettive» di soggetti passivi e immobili, a partire per esempio dagli "sconti" per le case concesse in affitto (e in particolare quelle a canone concordato, incentivate spesso in modo importante all'interno dell'Ici).

Nel costruire le proprie scelte fiscali, però, i Comuni non possono allontanarsi dalle indicazioni esplicite della legge. Nel caso degli immobili dati in affitto, o di negozi e imprese (che non pagavano l'Irpef sui redditi fondiari e quindi non beneficiano del suo tramonto), il Dl 201 cita espressamente solo le possibili riduzioni, per cui inerparsi sulla strada di un aumento di aliquote che penalizzi proprio questi immobili sembra incoerente. Ipotesi di questo tipo, spiegano le Istruzioni, sono a forte rischio di illegittimità, soprattutto in una disciplina nuova che ancora deve costruire una propria base giurisprudenziale. Sulla base dello stesso presupposto, i tecnici dell'Ifel sconsigliano le ipotesi di differenziazione delle aliquote in base alle categorie catastali dell'immobile, nel tentativo di rimediare a sperequazioni che in realtà attraversano in maniera trasversale l'intero Catasto, e gli interventi sull'abitazione principale.

Gli spazi di autonomia comunale sono poi limitati dalla necessità di condividere con lo Stato il gettito che deriva dagli immobili diversi dall'abitazione principale. Una previsione, questa, che continua a essere fortemente criticata dai sindaci anche perché, oltre a imporre in pratica una copertura ad hoc per ogni "sconto" ipotizzato a livello locale, determina più di una distorsione. È il caso delle detrazioni (anche quelle obbligatorie) per gli immobili Aler/Iacp e delle abitazioni utilizzate dai soci di cooperative a proprietà indivisa, che in base alla lettera della norma non si applicano alla quota statale e impongono quindi uno sforzo finanziario aggiuntivo.

Le opzioni

01|PRIMA CASA

Sconsigliata la differenziazione di aliquote nell'abitazione principale. Va considerata la scomparsa di gran parte delle vecchie assimilazioni.

02|ALTRI IMMOBILI

L'articolo 52 del Dlgs 446/97, che dà l'autonomia regolamentare ai Comuni, non è stato abrogato.

Le scelte fiscali non possono però penalizzare gli immobili per cui le norme statali indicano una disciplina di favore (per esempio case affittate, negozi e imprese)

03|I PROSPETTI

Da oggi le Istruzioni sono sul sito Ifel (www.webifel.it); nei prossimi giorni saranno pubblicati i prospetti gratuiti per il calcolo guidato delle grandezze finanziarie del proprio bilancio

Il Sole-24 Ore del lunedì
La controversia. Dopo il «salva-Italia»
Tributi minori liberi per decreto

Il congelamento dei tributi locali "minori" (per i Comuni, in particolare, Tosap e imposta sulla pubblicità) fino «all'attuazione del federalismo fiscale» è saltato con il decreto «salva-Italia», e sul punto non può esserci «alcuna incertezza».

Le Istruzioni dell'Ifel prendono una posizione netta su un altro cortocircuito nato dal mancato coordinamento delle norme. Il problema nasce dal blocco tributario disposto nel 2008, con l'articolo 1, comma 7 del Dl 93, in attesa del federalismo fiscale. Lo stop agli incrementi di aliquote (e agli aumenti-ombra creati con la riduzione di sconti ed esenzioni) è stato rilanciato nel 2010 (articolo 1, comma 123 della legge 220), e poi è stato escluso per l'addizionale Irpef dal decreto legislativo sul federalismo municipale (Dlgs 23/2011) e per

l'Imu dall'anticipo al 2012 disposto con la manovra «salva-Italia» (DI 201/2011). Quest'ultimo provvedimento, però, ha fatto anche un altro passo: ha abrogato l'articolo 1 del DI 93/2008, quello che conteneva l'originario congelamento tributario, ma non la norma del 2010 che lo rilanciava fino alla completa attuazione del federalismo. Di qui la domanda: i tributi non esplicitamente sbloccati da regole ad hoc si possono ritoccare o sono ancora «congelati», fino a quando interverrà una legge a liberarli?

Il ministero dell'Economia, in una prima risposta a un ente locale, ha sposato la seconda tesi (si veda Il Sole 24 Ore del 13 gennaio), ma senza citare l'intervento del «salva-Italia». I tecnici dell'Ifel, invece, si rifanno alla gerarchia delle norme per affermare il principio che, con l'addio all'articolo 1 del DI 93, cade l'intera architettura del blocco tributario.

Il Sole-24 Ore del lunedì
Servizi pubblici. Il calendario delle gestioni
In house, tempi lunghi e clausola di salvaguardia
Alberto Barbiero

Le gestioni esistenti dei servizi pubblici locali con rilevanza economica hanno un nuovo quadro di scadenze, che individua per molte di esse il termine anticipato tra la fine del 2012 e la primavera del 2013, ma che garantisce la continuità delle prestazioni qualora le procedure per i nuovi affidamenti si prolunghino troppo.

Il DI ha reimpostato le regole del periodo transitorio, modificando varie parti dell'articolo 4, comma 32 della legge 148/2011, in modo tale da consentire agli enti affidanti di gestire meglio il passaggio tra i gestori uscenti e quelli subentranti.

L'elemento di maggior rilievo è individuato nel nuovo termine per gli affidamenti in house e per le altre tipologie di affidamenti impropri: la deadline per tali gestioni è stabilita al 31 dicembre 2012. La disposizione riguarda tutti gli affidamenti diretti di valore superiore a 200mila euro annui (secondo il nuovo parametro) o che non abbiano i requisiti comunitari per l'in house (controllo analogo e prevalenza dell'attività a favore dell'ente affidante).

La scadenza di fine anno per queste gestioni ha tuttavia un'alternativa importante, poiché la riformulazione operata dal DI 1/2012 consente alle società esistenti che siano affidatarie dirette di aggregarsi per una gestione unitaria dei servizi, avendo a riferimento l'ambito o il bacino territoriale ottimale.

Il percorso è esplicitamente indicato come derogatorio della norma generale, quindi lascia presumere la possibilità del mantenimento dell'in house anche per valori superiori ai 200mila euro, ma deve condurre a un'azienda frutto dell'integrazione operativa delle preesistenti gestioni dirette, con varie soluzioni possibili dalla fusione alla società consortile.

Tuttavia il nuovo gestore unico dopo il riassetto è destinato a operare con un vincolo temporale stretto, poiché il suo spazio di attività è limitato a tre anni, decorrenti dal 31 dicembre 2012, nonché in base a condizioni rigorose sotto il profilo della qualità e delle garanzie per l'utenza.

La deroga è finalizzata a superare il frazionamento delle gestioni in molti contesti e a consentire la costituzione di organismi societari più forti e più efficienti, in grado di sostenere meglio il confronto con altri operatori economici nelle gare per l'affidamento dei servizi dimensionati sugli ambiti o sui bacini territoriali ottimali. Proprio questa prospettiva si collega alla nuova norma, definita nell'articolo 3-bis, comma 1 della legge 148/2011, che obbliga le Regioni a definire i bacini e gli ambiti ottimali per i servizi entro il 30 giugno 2012.

Il termine del periodo transitorio è stato ridefinito anche per le gestioni affidate a società miste nelle quali il socio privato, anche se scelto con gara, non sia risultato originariamente affidatario anche di specifici compiti operativi: in tal caso la scadenza degli affidamenti in essere è stabilita al 31 marzo 2012.

Restano invece invariate le disposizioni che consentono la prosecuzione delle gestioni alle società miste conformi alle norme Ue, che stabiliscono due scadenze per la progressiva dismissione delle quote o azioni di proprietà pubblica per consentire il mantenimento degli affidamenti in essere alle società quotate.

La complessa gestione delle nuove procedure di affidamento lascia presupporre che molte di esse giungeranno all'individuazione del nuovo gestore ben oltre le scadenze del periodo transitorio, tanto che il DI 1/2012 ha introdotto una norma di salvaguardia. Per non pregiudicare la continuità nell'erogazione dei servizi di rilevanza economica, il nuovo comma 32-ter stabilisce che i soggetti gestori dei servizi assicurano l'integrale prosecuzione delle attività anche oltre le scadenze previste, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza.

Le date

Il quadro delle scadenze per gli affidamenti in house

SITUAZIONE DELL'AFFIDAMENTO	SCADENZA PREVISTA
1 Affidamenti di servizi pubblici locali di valore superiore a 200.000 euro annui	30 dicembre 2012 (regola generale)
2 Affidamenti di servizi pubblici locali di valore superiore ai 200.000 euro annui a società con integrazione operativa, entro il 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambiti o di bacini territoriali ottimali	31 dicembre 2015 Se realizzata società unica mediante fusione gestioni esistenti entro 31 dicembre 2012
3 Affidamenti di servizi pubblici locali di valore inferiore a 200.000 euro annui	Scadenza naturale

ItaliaOggi Sette FISCO

Decorso il termine, si paga l'imposta

In alcuni casi, la presentazione della dichiarazione può avvenire anche molto dopo che sia decorso il termine ordinario; in tal caso, occorre sempre versare la relativa imposta, oltre le sanzioni. Con la sentenza n. 3964 del 18 febbraio 2011 la Corte di cassazione ha stabilito che chi presenta la dichiarazione di successione, in luogo di chi era originariamente tenuto a tale adempimento al fine di ristabilire a proprio favore la continuità nella trascrizione dei beni immobili ereditati, pur non essendo tra i soggetti obbligati ex lege alla presentazione di tale dichiarazione e pur essendo trascorsi i termini per la presentazione della stessa e per l'accertamento d'ufficio, soggiace al pagamento della relativa imposta.

La decisione si fonda sull'analisi del comma 2 dell'articolo 28 del Tus il quale prevede che «Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari».

Ebbene, nonostante il soggetto che ha presentato la denuncia di successione nel caso di specie non rientri tra quelli elencati ex articolo 28, tale ultima considerazione è superata, ai fini fiscali dalla considerazione che «ove il soggetto si determini a presentare spontaneamente la dichiarazione onde perseguire in tale modo un effetto a sé favorevole, facendo valere ai fini della pubblicità legale un acquisto dei beni a titolo derivativo anziché originario; in tal caso, infatti, alla esibizione di tale titolo di acquisto consegue, quale effetto necessario, la sottoposizione al trattamento tributario previsto per tale forma di acquisizione del bene, ovvero, nel caso, l'obbligo del pagamento della imposta di successione».

In tal modo è possibile metter mano alla dichiarazione anche dopo che non solo sono spirati i termini per la sua presentazione ma addirittura l'ufficio è decaduto dal potere di accertare l'operazione.

Il Bilancio 2012

Istruzioni per l'uso a cura della Direzione Scientifica Stampa Autore a cura della Direzione Scientifica

Riportiamo di seguito la pubblicazione "Il Bilancio 2012 - Istruzioni per l'uso" a cura della Direzione scientifica della Fondazione. Per alcuni capitoli è stata curata, inoltre, la sezione di approfondimento normativo.

Ricordiamo che la pubblicazione sarà spedita ai Comuni nei prossimi giorni. A breve sarà on line un percorso guidato di facilitazione nell'effettuazione dell'analisi IMU. Per maggiori informazioni o richiesta di chiarimenti vi preghiamo di scrivere una mail a info@webifel.it o contattare i numeri di tel 0668816210 - 214 - 218.

[Capitolo 1 - L'approvazione del bilancio di previsione 2012](#)

[Capitolo 1 - Appendice normativa](#)

[Capitolo 2 - Le entrate comunali nei bilanci 2012](#)

[Capitolo 2 - Appendice normativa](#)

[Capitolo 3 - Spese di personale e assunzioni](#)

[Capitolo 3 - Appendice normativa](#)

Martedì 31 gennaio 2012

Il Sole-24 Ore del lunedì

Enti locali. Stop dell'Economia alle diversificazioni del prelievo che non seguono la struttura nazionale

In Comune una o cinque aliquote

L'addizionale Irpef non può accorparsi più scaglioni di reddito

Pasquale Mirto

Gianni Trovati

Un'aliquota unica, uguale per tutti, oppure cinque prelievi diversi, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito previsti dalle regole per l'Irpef nazionale. Tertium non datur.

È questo il bivio obbligato per l'addizionale Irpef dei Comuni dopo il rilancio della «progressività» scritto nella manovra di Ferragosto (articolo 1, comma 11 del DL 138/2011) e rilanciato dal decreto «salva-Italia» (articolo 13, comma 16 del DL 201/2011), che non consente ai sindaci opzioni diverse e non offre margini di "flessibilità". Una lettura di questo tipo della nuova normativa è stata già suggerita dalle Istruzioni dell'Ifel sui bilanci preventivi 2012 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), e ora emerge la conferma ufficiale da parte del dipartimento delle Finanze. Via XX Settembre nei giorni scorsi ha scritto ad alcuni Comuni che avevano optato per una diversificazione dell'aliquota, accorpando però più scaglioni di reddito all'interno dello stesso prelievo. La scelta censurata dalla comunicazione ministeriale di cui Il Sole 24 Ore è in possesso, per esempio, prevedeva di chiedere il 6 per mille ai redditi fino a 15mila euro, il 7 per mille tra 15.001 e 55mila (unendo il secondo e il terzo scaglione dell'Irpef nazionale) e l'8 per mille sopra questo livello, quindi per gli ultimi due scaglioni. Scelte analoghe sono state compiute, oppure sono nei programmi, in molti enti (tra i capoluoghi di Provincia, per esempio, Ferrara ha deliberato la stessa scansione delle aliquote), ma il ministero le stoppa senza esitazioni: per chi sceglie di scaglionare il prelievo, scrivono i tecnici di Via XX Settembre, «le aliquote dovranno non solo essere necessariamente articolate secondo i cinque scaglioni di reddito, ma anche diversificate in relazione a ciascuno scaglione». Non solo: il ministero «si riserva la facoltà di impugnare i provvedimenti» assunti dalle amministrazioni locali che si ostinassero a seguire una via diversa.

L'intervento ministeriale chiarisce così una delle due querelle interpretative sorte dalla nuova regola sulla progressività delle addizionali locali, ma lascia in ombra l'altra questione, cruciale anche per la programmazione del gettito. La norma, infatti, non spiega se la progressività vada intesa «per scaglioni» (applicando un'aliquota diversa a ogni quota di reddito, come accade per l'Irpef nazionale) o «per fasce», con un meccanismo in base al quale l'ammontare del reddito complessivo decide l'aliquota che si applica sull'intero imponibile. La prima opzione ha il pregio di essere in linea con il Fisco statale, e quindi di garantire una lettura sicuramente aderente all'esigenza di progressività indicata dal legislatore, ma gli stessi tecnici dell'Ifel, nel sollecitare un intervento chiarificatore a livello centrale, notano come la norma non sembri ad oggi porre alcun divieto nei confronti della seconda ipotesi, che ha invece il pregio della semplicità di calcolo. Resta da capire che cosa pensino sul punto al dipartimento delle Finanze e all'agenzia delle Entrate, che nei fatti hanno il potere di ultima istanza sulla questione.

La progressività dell'Irpef locale, imbrigliata per questa via dalla legge nazionale, presenta poi ancora il grosso «buco» dell'Irpef regionale. Anche quando scaglionano l'aliquota (come accade in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Umbria), infatti, i governatori continuano a non seguire l'articolazione nazionale dei redditi, e ad accorparsi più scaglioni.

Visto che l'addizionale regionale, a partire dalla base "gonfiata" all'1,23% dallo stesso decreto «salva-Italia», pesa decisamente di più di quella comunale, la progressività del prelievo locale sembra destinata per ora a rimanere azzoppata.

Le scelte possibili	
Come si possono articolare le aliquote dell'addizionale Irpef comunale	
Scaglione	Aliquota
LEGITTIMO (*)	
Fino a 15mila euro	0,60
Oltre 15mila e fino a 28mila euro	0,65
Oltre 28mila e fino a 55mila euro	0,70
Oltre 55mila e fino a 75mila euro	0,75
Oltre 75mila euro	0,80
ILLEGITTIMO	
Fino a 15mila euro	0,60
Oltre 15mila e fino a 28mila euro	0,70
Oltre 28mila e fino a 55mila euro	0,70
Oltre 55mila e fino a 75mila euro	0,80
Oltre 75mila euro	0,80

Nota: (*) Legittima anche l'aliquota unica per tutti i redditi

ANCI

Enti locali - L'impatto della manovra salva Italia sui bilanci dei comuni, tanti i nodi da affrontare e risolvere

Circa 250 tra sindaci, amministratori e funzionari comunali di tutta la regione hanno partecipato oggi al seminario organizzato da ANCI Puglia e IFEL a Bari, sull'impatto della manovra salvaItalia sui bilanci dei comuni.

Dopo i saluti del presidente ANCI Puglia, Luigi Perrone, Silvia Scozzese (direttore scientifico IFEL) ha trattato l'argomento "bilancio dei comuni e patto di stabilità". Poi, Andrea Ferri (resp. Ufficio entrate IFEL) ha affrontato il tema delle entrate dei comuni a seguito dell'introduzione dell'Imu. E infine l'intervento di Salvatore Parlato (Resp. studi e ricerche economiche IFEL) sui fabbisogni standard della Polizia Locale.

"Siamo soddisfatti per la partecipazione e per i contributi che questo incontro può fornire ai comuni pugliesi. - ha detto il presidente ANCI Puglia Perrone nel suo intervento - Restano molti i nodi da affrontare e risolvere, sono troppe e draconiane le misure tese al risanamento dei conti dello Stato, che stanno incidendo pesantemente sui bilanci dei comuni, sulla loro autonomia, le loro funzioni, con evidenti riflessi sui cittadini che vedono ridursi la fruizione di servizi.

Ci interroghiamo sul significato di autonomie locali, alla luce della graduale espropriazione da parte dello Stato della capacità operativa degli enti locali, in spregio al principio di sussidiarietà.

Le ferree regole del patto di stabilità, che non accennano ad essere riviste, la progressiva riduzione dei trasferimenti statali, l'impossibilità imposta ai Comuni di pagare i propri debiti verso le imprese appaltatrici di opere e servizi pubblici, i vincoli alle assunzioni di personale, cui fa da contr'altare l'incremento di compiti e

funzioni nei confronti dei Comuni, ne determinano un inevitabile corto circuito. Ne derivano i tagli alle politiche sociali, delle opere pubbliche, dell'ambiente, dei trasporti, delle infrastrutture, che finiscono per tarpare le ali allo sviluppo delle nostre comunità e quindi dell'Italia. Difficile pensare a manovre "Cresci Italia", se non risolviamo questi problemi?

Guardiamo con attenzione al decreto sulla semplificazione che premierà quei Comuni virtuosi, in grado di ammodernare la propria macchina amministrativa snellendo i procedimenti per imprese e cittadini. La sperimentazione dell'IMU anticipata al 2012, di fatto determina per i Comuni ulteriori preoccupazioni e contraddizioni rispetto allo spirito ed alle finalità del federalismo fiscale municipale, che, invece, avrebbe dovuto consentire agli enti locali di gestire in maniera autonoma, razionale ed adeguata le proprie risorse in base all'esigenze delle rispettive comunità amministrative. Continuiamo a chiedere che il Governo si impegni a breve ad una revisione dinamica dell'IMU in virtù del gettito reale. ANCI Nazionale - ha concluso Perrone - ha chiesto un urgente incontro al governo per affrontare su nuove basi le problematiche che riguardano i comuni. Ci aspettiamo molto."

L'Anci ha chiesto un incontro urgente con il presidente del Consiglio Mario Monti, come ha annunciato nei giorni scorsi il presidente dell'Anci, Graziano Delrio. - ha dichiarato Silvia Scozzese - la richiesta parte dalla considerazione che il livello di confronto con il governo, pur in un'ottica di reciproca disponibilità, non tiene conto delle difficoltà in cui versano i Comuni attualmente alle prese con la stesura dei bilanci preventivi. C'è un quadro di incertezza molto grave che accomuna tutti i Comuni nella predisposizione dei bilanci 2012, quello relativo agli introiti che arriveranno con l'Imu e la revisione del patto di stabilità.

Per quanto riguarda l'IMU le modalità e la tempistica che hanno accompagnato l'istituzione dell'IMU hanno generato non poche incertezze tra gli amministratori locali, impegnati nella già gravosa predisposizione dei bilanci di previsione. Questa iniziativa trae spunto proprio dall'esigenza di fornire un quadro sufficientemente definito ai comuni italiani che dovranno intraprendere delle scelte sul piano della politica fiscale in un frangente già molto compromesso. Il quadro in cui l'amministratore oggi Aggiungi un appuntamento per oggi si trova a dover decidere sollecita in modo inedito la responsabilità del decisore locale verso la comunità. Senza contare che l'IMU, pur recando un esplicito e testuale riferimento all'ambito municipale, allude ad un'imposta che produce per metà un gettito che andrà a beneficio dello Stato. La Fondazione si è posta l'obiettivo di fornire ai Sindaci uno strumento di approssimazione del calcolo da effettuare ai fini IMU e proverà a fornire delle risposte tecniche e di ausilio ai Comuni affinché la scelta del loro primo cittadino sia una scelta equa e responsabile.

Per quanto invece riguarda il patto di stabilità bisogna fare chiarezza.- ha concluso il direttore scientifico dell'IFEL - non si devono discutere solo i dettagli, ma un impianto complessivo che potrebbe portare la maggior parte dei Comuni a non poterlo rispettare e se, per ipotesi, il 70 o l'80% dei Comuni non riesce a rispettare il patto, il problema diverrà anche del governo, perché rischiano di saltare i conti pubblici.

Mercoledì 01 febbraio 2012

Il Sole-24 Ore NORME E TRIBUTI Telefisco 2012

LE RISPOSTE AI QUESITI DEI LETTORI Casa all'estero, vale il prezzo «ufficiale»

**Non è rilevante che il costo indicato sul rogito sia sensibilmente più basso di quello di mercato
Paolo Meneghetti**

Le nuove imposte patrimoniali da scudo fiscale, da immobili esteri e da attività finanziarie estere vanno versate in base a diversi presupposti imponibili: ci sono però situazioni in cui si intrecciano tra loro, creando dubbi agli operatori su quale di esse sia dovuta.

È rilevante il numero di quesiti di chi detiene quote di una società estera che a sua volta detiene un immobile situato all'estero, come avviene, ad esempio, nel caso della Sci (Società civile immobiliare) monegasca, proprietaria di immobili nel Principato di Monaco. In merito a questa vicenda, già nell'ultima manovra di emersione di attività tramite scudo fiscale, fu affrontata la questione della detenzione di partecipazioni in società estere affermando che il contribuente che deteneva tali quote doveva rimpatriarle considerandole partecipazioni a tutti gli effetti; si può, quindi, concludere che la detenzione di quote di Sci, si traduce nel possesso di attività finanziarie estere, a prescindere dal bene immobile che la società stessa detiene, e quindi la necessità di versare l'Ivafe (0,1%) sul valore delle partecipazioni e non l'Ivie (0,76%) sul valore dell'immobile.

Un'altro caso è la detenzione di un immobile all'estero che è stato oggetto di regolarizzazione nelle manovre di scudo fiscale. La regolarizzazione è stata possibile solo se l'immobile era ubicato in uno Stato "collaborativo". Ora la domanda spesso proposta è se tale operazione di emersione comporta la necessità di versare l'imposta di bollo da scudo nella misura dell'1% ovvero l'Ivie. Al riguardo, occorre segnalare che l'imposta da bollo per attività scudate va versata solo quando tali attività sono finanziarie e segretate al 6 dicembre 2011, mentre gli immobili regolarizzati non sono né attività finanziarie né sono mai stati segretati, quindi l'unica imposta che dovrà essere versata è l'Ivie, quindi lo 0,76% del costo se documentato tramite l'atto di acquisto o del valore di mercato dell'immobile (in molti casi il primo conviene perché più basso del secondo). Discorso diverso per le partecipazioni estere emerse tramite regolarizzazione: in tal caso, non si può parlare di attività segretata e quindi non si deve l'imposta di bollo da scudo ma dovrà essere versata l'Ivafe: lo 0,1% sul valore di mercato o in mancanza sul valore nominale o di rimborso.

ItaliaOggi
PROPRIETA' EDILIZIA
Successivo
Demandata ai comuni la decisione sull'eventuale aliquota differenziata
Imu, risvolti per gli affitti
L'incertezza fiscale fa diminuire i contratti

Il decreto legislativo relativo al federalismo fiscale municipale (n. 23/2011) stabiliva che l'aliquota dell'Imu, prevista in via generale nella misura dello 0,76%, fosse ridotta alla metà (0,38%) per gli immobili locati. Viceversa, con la disciplina dell'Imu sperimentale varata dal governo in carica, è stata demandata ai comuni la scelta se stabilire un'aliquota differenziata per tali immobili, con possibilità di scendere fino allo 0,4%.

Ma si tratta di una scelta che ben difficilmente verrà assunta, a causa della norma che prevede l'attribuzione allo stato della metà del gettito determinato dall'applicazione dell'aliquota base.

Tale impostazione ha determinato una situazione di caduta libera dei contratti di locazione. In attesa che i comuni fissino l'aliquota dell'Imu, i proprietari sono in una situazione di piena incertezza, non conoscendo il livello di fiscalità che verrà stabilito. Con riflessi particolarmente gravi sulle locazioni a canone calmierato dagli accordi tra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Nei comuni in cui l'aliquota è già stata decisa, poi, all'incertezza si è sostituita la certezza di una tassazione smodata, posto che si è optato per l'applicazione dell'aliquota massima. A Parma, per esempio, è stato stabilito che si applicherà l'aliquota del 10,6 per mille per tutti gli immobili locati; ciò che determinerà aumenti di imposizione che in alcuni casi giungeranno all'800%.

La Confedilizia è intervenuta segnalando gli aspetti della questione, che richiedono urgenti interventi legislativi. In particolare, il ripristino dell'iniziale previsione di un'aliquota determinata per gli immobili locati così come si è fatto per la prima casa: ciò che avrebbe, per i contratti a canone calmierato, un costo ridotto pari a poco più di 200 milioni di euro, suddiviso al 50% fra comune interessato e stato. In via immediata, i gravi problemi sopra evidenziati possono essere alleviati dando respiro al mercato delle locazioni e cioè consentendo la stipula controllata di contratti flessibili (a misura delle esigenze delle parti) e assicurando il rilascio dell'immobile al momento pattiziamente determinato.

ItaliaOggi
PROPRIETA' EDILIZIA
Interpretazioni
Manovra, le novità sulla casa

È applicabile anche all'Imu la norma che prevede la riduzione a metà dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. A non essere più applicabile è solo la disposizione, abrogata dalla manovra Monti, che, ai fini dell'applicazione di tale norma, attribuiva ai Comuni la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato.

È questa una delle interpretazioni della normativa sulla manovra economica che Confedilizia fornisce in una circolare diramata alle Associazioni territoriali aderenti e consultabile sul sito internet www.confedilizia.it.

La Confedilizia, che nel suo commento interpretativo esprime fra l'altro l'avviso che l'impianto normativo previsto per l'Ici trovi applicazione, per le parti non abrogate, anche ai fini dell'Imu, segnala poi che è stata invece soppressa la possibilità per i Comuni di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste prevista, le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Il documento pubblicato sul sito internet della Confedilizia contiene l'illustrazione, oltre che delle disposizioni relative all'Imu, anche di tutte le altre norme della manovra che interessano i proprietari di casa, fra le quali quelle concernenti il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la relativa maggiorazione, la nuova imposta sugli immobili all'estero, le novità sulle detrazioni del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del 55% per quelli di risparmio energetico.

Sul sito internet della Confedilizia sono anche presenti tabelle sinottiche illustrative dell'Imu, del tributo rifiuto e servizi nonché del blocco sfratti disposto per alcune categorie di inquilini.

DAL SITO EQUITALIA [31-01-2012]

Befera in audizione alla Camera: "nel Paese sta nascendo un'esigenza di equità fiscale"

L'evasione fiscale arreca un danno all'intera collettività. Durante l'audizione di oggi alla Camera dei deputati, Attilio Befera ha sottolineato il valore dell'attività di Agenzia delle entrate e di Equitalia nel contrastare il fenomeno dell'evasione. Un'attività che viene svolta ponendo al tempo stesso attenzione alle esigenze dei contribuenti. L'audizione è stata anche l'occasione per ribadire che nell'emergere della crisi si è tentati di assegnare a Equitalia un ruolo improprio, quello di "ammortizzatore sociale". Ma Equitalia ha dei compiti che la legge le affida e non può sottrarsi al suo mandato istituzionale.

Giovedì 02 febbraio 2012

ITALIA OGGI

politici temono di promuoverne la fusione in base a parametri oggettivi validi per tutti I mini comuni sono un non senso Solo se più ampi potrebbero sostituire, in parte, le Province

di Marco Bertoncini

Lunedì, anche se pochi se ne sono accorti, è stata la giornata di protesta nazionale delle province. I consigli provinciali si sono riuniti tutti per segnalare la necessità di mantenere in vita l'istituzione, laddove gli ultimi governi qualcosa hanno fatto per ridimensionarla, al punto da renderne quasi inevitabile la futura soppressione (che abbisogna però di una riforma costituzionale). La risposta più frequente che dagli esponenti delle province è giunta alle richieste di tagli totali (negli ultimi anni divenute estese) è semplice: sopprimere un certo numero di province, ma senza abolirle tutte. Nei casi già previsti dalla legge, poi, istituire le città metropolitane che, per quanto si trovino nella Carta costituzionale, non sono mai nate: e così almeno una dozzina di province sparirebbe, da Torino a Reggio Calabria, da Milano a Firenze, da Bari a Bologna. Infine, per le province che rimarrebbero in piedi, procedere ad accorpamenti. È un po' la strada che nell'estate scorsa sembrava intrapresa, a causa delle zeppe inserite dalla Lega, sostenitrice delle province, contro la radicale volontà del Pdl di azzerare l'ente intermedio. Il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà (Pdl), asserisce, per esempio, che in Lombardia in luogo degli attuali 12 enti ne basterebbero 5. Tesi simili si sono affacciate qua e là. Curiosamente, non c'è nessuno che tocchi, invece, il vero problema, costituito non dalle 107 province e province regionali (Valle d'Aosta, Trento e Bolzano sono casi a parte), bensì dagli 8.100 comuni. La classe politica è riuscita soltanto a limitare il numero degli amministratori comunali (arrivando nei centri sotto i mille abitanti alla totale soppressione degli assessori) e a postulare unioni di comuni. Di abolire comuni nessuno parla. Se obiettivamente si pongono problemi nel caso di soppressione totale o parziale di province, poiché permarrebbero migliaia di piccoli comuni a fronte delle venti regioni, le province potrebbero tranquillamente essere espunte dall'ordinamento nel caso sparissero migliaia di comuni, che fra l'altro non si capisce come possano rispondere ai compiti attribuiti con sempre maggior frequenza. Infatti, le leggi che si susseguono tendono a favorire le unioni fra i comuni, senza peraltro riuscire a far piazza pulita delle comunità montane e non occupandosi di altri enti intermedi, dalle

camere di commercio al pulviscolo di consorzi. Governo e parlamento comprendono, quindi, la debolezza dei comuni singoli; ma non osano obbligarli ad accorparsi, sopprimendone l'individualità. Avrebbe quindi poco senso limitarsi a una riduzione del numero delle province: potrebbero sparire, se i comuni avessero dimensioni territoriali e consistenza demografica tali da rilevarne la maggior parte delle competenze.

ITALIA OGGI

Pieno di informazioni che non semplifica la vita ai contribuenti. E mette a rischio sanzioni

**I beni all'estero fanno il bis
Possesso nel quadro Rw a fini dell'imposta e della detenzione**

di Duilio Liburdi

Beni all'estero a indicazione multipla nella dichiarazione dei redditi : il possesso di un immobile o di una attività finanziaria in uno stato diverso dall'Italia dovrà essere evidenziata sia nel quadro RM ai fini della nuova imposta patrimoniale che nel quadro RM ai fini della detenzione. Con un pieno di informazioni che, per certi versi, è tutto fuorché una ipotesi di semplificazione e con l'ulteriore rischio di pesantissime sanzioni.

La nuova imposta. La manovra Monti, introduce, a partire dal periodo di imposta 2011 un prelievo sul possesso di immobili o di attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. A tale fine, il quadro RM del modello Unico 2012 contiene una nuova sezione XVI nella quale il contribuente dovrà evidenziare :

- il valore dei beni;
- la quota di possesso;
- il periodo;
- la misura dell'imposta;
- il credito di imposta spettante per l'imposta pagata nello stato estero;
- l'ammontare del debito.

A questi fini, non vi è limite di 10 mila euro previsto in relazione al sistema del monitoraggio fiscale e, dunque, l'unico limite è quello relativo al versamento minimo importo ottenuto moltiplicando il valore dei beni per la misura dell'imposta che, ad esempio, nel caso degli immobili è dello 0,76%.

Gli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale. Nulla cambia, invece, in relazione agli obblighi di compilazione del quadro Rw del modello Unico in relazione al quale dovrà essere data informazione sugli investimenti detenuti all'estero anche con riferimento alle stesse ipotesi che confluiscono nel quadro RM nonché evidenziazione dei trasferimenti Italia-estero, estero-Italia ed estero su estero. In generale, dunque, una doppia segnalazione per la medesima situazione anche se in relazione ad alcune ipotesi i valori da comunicare non sono i medesimi. Inoltre, ai fini della compilazione del quadro Rw vale ovviamente il limite dei 10 mila euro in relazione agli investimenti e ai trasferimenti effettuati dai contribuenti.

Il doppio adempimento. Alla luce delle bozze dei modelli di dichiarazione, appare evidente come in alcune situazioni si obbliga il contribuente ad una doppia segnalazione che, laddove non effettuata, soprattutto in relazione al quadro Rw espone a sanzioni pesantissime che non possono essere sanate, in base alle disposizioni normative come interpretate dall'agenzia delle entrate, con la sanzione minima di 258 euro. Ipotizzando il caso di un contribuente che detiene un immobile all'estero e sia in possesso dell'atto di acquisto dell'immobile stesso, gli adempimenti dichiarativi saranno pressoché identici nei due quadri. A questo punto potrebbe essere opportuno aggiungere alcuni elementi nel quadro RM (ad esempio il codice stato) precisando che l'indicazione nel quadro RM tiene conto anche degli obblighi di monitoraggio. Naturalmente, non tutte le situazioni possono coincidere soprattutto in relazione alla detenzione estera delle attività finanziarie. Infatti, ai fini della indicazione nel quadro Rw quello che rileva è sempre il costo di

acquisto del bene mentre, ai fini della nuova imposta patrimoniale, la norma afferma che il calcolo dell'imposta stessa debba essere effettuato sul valore di mercato dell'attività finanziaria stessa al termine del periodo di imposta.

Ulteriori problematiche riguardano i contribuenti che, con riferimento agli immobili, hanno effettuato il cosiddetto rimpatrio giuridico ai fini dello scudo fiscale. In questo caso, la circostanza che giuridicamente i beni siano rientrati in Italia esonera dalla compilazione del quadro Rw ma non certo dalla compilazione del quadro RM che, come detto, è un quadro che serve per la liquidazione della nuova imposta. Indirettamente, dunque, questi contribuenti perdono in qualche modo la «riservatezza» ottenuta mediante l'effettuazione dell'emersione del bene detenuto all'estero. Senza dimenticare, poi, il caso dei frontalieri ovvero dei lavoratori residenti in Italia che svolgono in via continuativa una attività di lavoro in stati o territori limitrofi rispetto all'Italia. Tali contribuenti, in relazione alle attività finanziarie e patrimoniali detenute nel paese ove svolgono l'attività lavorativa sono esonerati dalla compilazione del quadro Rw mentre non appare operante alcuna disposizione analoga in relazione alla debenza dei nuovi tributi introdotti dalla manovra Monti. A corollario delle complessità, si deve ricordare come ai fini della compilazione del quadro Rw sia necessaria anche l'indicazione dei trasferimenti nella sezione III laddove superiori nell'anno a 10 mila euro. Anche se il trasferimento è stato effettuato mediante intermediario residente che, ovviamente, dovrà fornire segnalazione alle Entrate. Si dovrebbe riflettere sulla effettiva necessità di prevedere un obbligo in capo al contribuente di indicare in dichiarazione un dato perfettamente conosciuto dall'amministrazione a rischio, in caso di omissione, di pesantissime sanzioni. Ma forse basterebbe ricordare le norme dello statuto dei diritti del contribuente e del dl 70/2011.

IL SOLE 24 ORE

Spesa pubblica. Entro questa settimana il Comitato guidato da Giarda punta a consegnare a Monti una prima bozza del programma Spending review anche per enti locali e università

NODO PROVINCE

Si valuta un intervento per accorpare i servizi e eliminare gli enti collaterali Nei piccoli Comuni presidi con una sola forza di polizia

Marco Rogari

ROMA

Anche gli enti locali e le università dovranno eliminare sprechi e inefficienze e ridurre le spese superflue. A prevedere una spending review allargata, e quindi non solo limitata ai ministeri e agli enti pubblici, è il piano che sta allestendo l'apposito Comitato sulla riqualificazione della spesa, guidato dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, e del quale fanno parte il ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, e il viceministro dell'Economia, Vittorio Grilli. Una bozza che, al momento, sembra essere concentrata prevalentemente sul metodo e sulla strategia da seguire (il lavoro sulle cifre sarebbe anche a una fase embrionale) ma che potrebbe comunque essere sottoposta già entro la fine di questa settimana al premier Mario Monti per una prima valutazione.

L'intenzione è di accelerare il più possibile. Dopo il via libera arrivato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri alla sperimentazione della spending review nei primi tre ministeri (Interno, Istruzione e Affari regionali), il Comitato guidato da Giarda ha continuato a lavorare al piano vero proprio che dovrebbe garantire almeno 5 miliardi di risparmi, ma non si esclude di poter arrivare a quota 10 miliardi. Per giungere a una stesura definitiva del piano dovrebbe servire qualche altra settimana. In ogni caso l'idea resterebbe di procedere con interventi in più tappe. E non è escluso che nel programma di spending review possa essere inserito un apposito capitolo dedicato alle Province. Una sollecitazione a una riflessione su questo nodo è arrivata, del resto, anche dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Il Governo, in attesa di una revisione articolata dei livelli di governo, sembra orientato a tentare un nuovo intervento per eliminare anzitutto la gran parte delle strutture «collaterali» che gravitano attorno alle Province, redistribuendone i compiti tra Comuni e Regioni. Resta poi sul tappeto l'opzione relativa a un'ulteriore riduzione dei costi di funzionamento accorpare i servizi svolti da più Province (magari fissando un soglia minima di abitanti).

Quello degli enti locali resta uno snodo chiave. Lo stesso rapporto elaborato nei mesi scorsi da Giarda su incarico dell'allora ministro Giulio Tremonti evidenzia come nei fucili di spesa di Comuni e Province sia presente più di un'anomalia. E una voce sicuramente destinata ad essere interessata dalla cura anti-sprechi

è quella delle uscite per acquisti di beni e servizi (valore complessivo di 140 miliardi) dove a far registrare i maggiori incrementi sono proprio Regioni ed enti locali.

Intanto nei primi tre ministeri dove è scattata – seppure in via sperimentale – la spending review si stanno mettendo a punto le misure anti-sprechi. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha già annunciato che uno degli interventi sarà quello della rivisitazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio per evitare duplicazioni e razionalizzare le risorse umane e finanziarie. Al ministero dell'Istruzione si sta valutando una riduzione dei dipartimenti o delle direzioni generali. Un'analoga "potatura" dovrebbe essere attuata a breve alla Presidenza del consiglio dove Monti punta a realizzare in tempi molto rapidi una riorganizzazione interna.

IL SOLE 24 ORE

Giustizia. Le sezioni unite della Corte di cassazione intervengono per precisare le modalità dell'adempimento

Settimana corta per le notifiche

Scadenza prorogata da sabato a lunedì per gli atti processuali inviati per posta

Alessandro Galimberti

MILANO

La "settimana corta" viene definitivamente sdoganata dalla Corte di cassazione, almeno per quanto riguarda le notifiche di una particolare tipologia di atti processuali. È servito un intervento, addirittura, delle Sezioni Unite (sentenza 1418/12, depositata il 1° febbraio) per stabilire che ogniqualvolta il dies ad quem cade di sabato, in materia di notificazione a mezzo posta di atti e comunicazioni connesse con la notificazione di atti giudiziari, il pre-festivo è prorogato di diritto «al primo giorno seguente non festivo».

A ingarbugliare la questione di diritto era stato un caso molto particolare collegato a una dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale di Terni, con la successiva fissazione della prima udienza. Per una serie di circostanze e coincidenze, la notifica alla società debitrice – e in liquidazione – era stata inoltrata il 16 dicembre (del 2008) con il deposito del plico all'ufficio postale, cosicché il computo dei 10 giorni successivi – cioè partendo dal 17 dicembre – cadeva (a causa delle due festività natalizie) il successivo 27 del mese, che però era un sabato. Secondo il ricorrente – la società in liquidazione – l'avvenuta notifica per inerzia del notificato sarebbe dovuta maturare, quindi, lunedì 29 dicembre e non il sabato precedente (tra l'altro con un significativo slittamento della fissazione della prima udienza nei 15 giorni successivi, in cui la società risultò di fatto contumace).

L'inquadramento normativo del caso era complicato dalla formulazione apparentemente contraddittoria della lettura incrociata dell'articolo 155 del Codice di procedura civile con la legge 890/1982 (notifiche a mezzo posta) e del successivo intervento della legge 80/2005.

Il primo problema, per le Sezioni unite, è stato se qualificare il termine de quo in questione come «a decorrenza successiva», decisione che a giudizio della Corte si risolve - nel senso di affermarla – sia analizzando la struttura linguistica della previsione normativa sia nelle modalità previste (restituzione al mittente dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di deposito). Lo stesso articolo 9 della legge 890/1982, poi richiede che per garantire l'interesse del notificato debbano «decorrere» o «trascorrere» dieci giorni «dal momento in cui lo stesso, con la spedizione dell'avviso di deposito, è stato posto in condizione di conoscere effettivamente il contenuto dell'atto».

L'ulteriore scoglio da superare, per garantire lo slittamento post-festivo dei termini previsto dall'articolo 155 del codice, era stabilire se l'attività di notifica o comunicazione a mezzo posta sia un «compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza». Anche a questo quesito le Sezioni Unite danno una risposta affermativa, sottolineando che «l'intero (tradizionale) procedimento di notificazione di atti inerenti al processo si svolge necessariamente "fuori dall'udienza" fino al suo compimento, come ovviamente fuori dall'udienza si effettua (...) anche l'eventuale "ritiro" del piego depositato presso l'ufficio postale».

Al termine del lungo percorso argomentativo, le Sezioni Unite possono finalmente statuire che «non può esservi dubbio che nel caso in cui il termine di 10 giorni (...) cada nella giornata di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo».

MASSIMA

a) Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 890/1982, nel testo sostituito dall'art. 2 comma 4 lettera c) numero 3 del dl 35/2005 (...) deve essere qualificato come termine «a decorrenza successiva» e computato, secondo il criterio di cui all'articolo 155, primo comma, del codice procedura civile, escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma dello

stesso art.8) e conteggiando quello finale; b) lo stesso termine – essendo stabilito nell'ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile (...) deve intendersi compreso fra i «termini per il compimento di atti processuali svolti fuori dall'udienza» di cui all'articolo 155, quinto comma, cod.proc.civ. (...) con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 1428/2012

IL SOLE 24 ORE

Dopo la scelta del presidente di Milano di «accentrare» Sulla geografia giudiziaria duello fra comuni e tribunale LA VICENDA

All'esame dei giudici e del ministero il tentativo di svuotare di competenze sedi giudiziarie decentrate

Guglielmo Saporito

Si sposteranno i fascicoli e si diraderanno le presenze nelle cancellerie nelle sezioni di Legnano, Rho e Cassano D'Adda, sezioni del Tribunale di Milano, in attesa della pronuncia del Tar che dovrebbe arrivare il prossimo aprile.

La vicenda ha generato forti incertezze, partendo dal decreto del Presidente del Tribunale, Livia Pomodoro, che nel novembre 2011 ha disposto l'accentramento nel capoluogo dei processi civili e di quelli penali con rito ordinario, di fatto condannando tre sezioni staccate a un'imminente chiusura.

Questo provvedimento è stato contestato dai sindaci locali, da associazioni forensi nonché da singoli professionisti: il Tar di Milano, con ordinanza del 20 gennaio aveva sospeso il trasferimento, sottolineando che solo il ministro della Giustizia può sopprimere o modificare le circoscrizioni delle sezioni distaccate di un Tribunale, e comunque dopo aver verificato molteplici criteri quali il territorio, gli abitanti, i sistemi di mobilità, gli indici di litigiosità nonché la complessità e articolazione delle attività economiche e sociali presenti.

Pur ammettendo l'esistenza di forti carenze di organico e problemi organizzativi, il Tar aveva dato prevalenza al mantenimento della situazione, escludendo la presenza di esigenze eccezionali, le uniche che avrebbero potuto motivare una soppressione parziale di settori della giustizia civile e penale.

Sette giorni dopo, il Consiglio di Stato ha rimesso in moto il trasloco, dando prevalenza agli interessi pubblici coinvolti. Nel frattempo, il Presidente del Tribunale ha ottenuto i pareri favorevoli del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio giudiziario, ponendo le basi per la modifica dell'organizzazione del Tribunale secondo quanto indicato dal Tar, e in senso conforme a quanto già previsto nel novembre 2011.

Il provvedimento del ministro, in questa situazione, appare scontato e porrà termine all'incertezza derivante dall'intromissione del giudice amministrativo nell'organizzazione della giustizia civile e penale.

Il quadro finale vedrà quindi Legnano, Rho e Cassano D'Adda impoverirsi della sede distaccata del Tribunale, perdendo i nuovi giudizi. Prevarranno, quindi, le esigenze di economia e di organizzazione che privilegiano un'unica ed efficiente sede centrale, prendendo atto dell'evoluzione che in più settori accresce la mobilità dei servizi eliminando quei confini che già, ad esempio, per i notai il decreto legge 1/2012 estende al distretto della Corte d'Appello.

Venerdì 03 febbraio 2012

Il sole 24 ore

Conferenza Unificata. I «no» di Regioni, Province e Comuni Su tesoreria e servizi locali il «territorio» boccia il decreto

Roberto Turno

Tesoreria unica, orari dei negozi, servizi pubblici locali, farmacie. E ancora: distribuzione dei carburanti, Authority dei trasporti, edilizia, Iva sull'housing sociale, patto di stabilità interno. I sindaci e le province bocciano il decreto sulle liberalizzazioni. E i governatori per il momento sospendono il giudizio, condizionandolo all'apertura di un tavolo col Governo e, soprattutto, all'accoglimento di un corposo pacchetto di emendamenti che hanno già messo a punto. Altrimenti sarà un altro «no» secco.

Il round di ieri in Conferenza unificata con enti locali e Regioni sul decreto liberalizzazioni e concorrenza non è esattamente filato liscio per il Governo. «Le Regioni sono favorevoli a un efficace processo di liberalizzazioni nell'interesse del Paese», ha spiegato il rappresentante dei governatori Vasco Errani (Emilia Romagna, Pd), aggiungendo però che «serve un confronto di merito» su tutti i nodi sottolineati dalle Regioni. Mentre dall'Anci (Comuni), il presidente Graziano Delrio rincarava la dose: un testo «confuso», che «ci porta indietro di dieci anni», che «lede l'autonomia degli enti locali» e che «soprattutto non garantisce servizi migliori a costi ridotti ai cittadini». Naturalmente in cima alla lista dei «no» ci sono la tagliola per le aziende speciali dei comuni, le authority nazionali, la tesoreria unica. Ma non solo. Risultato: per i sindaci è «parere non positivo». Come «negativo» è per le Province.

Anche per i governatori, ha spiegato Renata Polverini (Lazio, Pdl), il capitolo della tesoreria unica rappresenta una delle «questioni inaccettabili» che vanno risolte. Ma gli emendamenti già elaborati dalle Regioni – che saranno fatti depositare in Senato dai partiti e dai singoli senatori che se ne faranno carico – spaziano per gran parte del testo del decreto, con sottolineature negative soprattutto per le parti che ledono i poteri e l'autonomia regolamentare regionale. E naturalmente gli interessi «core» regionali. Non senza una stoccata: la «scarsa incisività» in «settori chiave» come le banche e le assicurazioni.

Ecco così che anche su alcune delle parti più calde del decreto, le Regioni non mancano di chiedere ampi ritocchi. Come sulle farmacie: si chiede un anno (non 4 mesi) per ridisegnare la mappa delle nuove farmacie e altri 4 mesi (non 30 giorni) per bandire i concorsi. Naturalmente cancellando il commissariamento regionale se i concorsi non si faranno e anche i tagli ai fondi sanitari integrativi.

Il sole 24 ore

Accertamento. In una video-conferenza illustrate le nuove modalità di selezione dei contribuenti da controllare

Anti-evasione a liste unificate

Incrocio più facile per le informazioni sui redditi, le auto e gli immobili

LA MEDIAZIONE

L'amministrazione si prepara al nuovo istituto: «revisione» dei controlli affidata a un ufficio diverso da quello che effettua la contestazione

Antonio Criscione

MILANO

L'agenzia delle Entrate affila le armi sull'accertamento sintetico in attesa del nuovo redditometro. Anche se l'appuntamento con lo strumento di selezione dei contribuenti a rischio evasione è fissato al prossimo mese di giugno, come annunciato nei giorni scorsi dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, la caccia alle manifestazioni "pratiche" di ricchezza – ovviamente per quanto questa si discosti da quella dichiarata al fisco – non si ferma. Così ieri in una videoconferenza con le direzioni regionali, l'Agenzia ha illustrato le modalità per scovare gli evasori, pizzicandoli sulle spese eccessive. E per adesso il simbolo su cui punta l'amministrazione è un Tau.

Beninteso non si tratta del simbolo francescano, ma dell'unificazione – fin dal nome – di due liste che finora gli uffici ricevevano distintamente, relative, rispettivamente, agli immobili (distinta finora dalla lettera "t") e alle automobili (che danno prestano le vocali all'acronimo). Ora questi due elenchi finiscono nella lista Tau che procede a un primo incrocio di dati. Inoltre, dovrebbe essere caduto il limite minimo di cilindrata a partire dal quale si "accendono" le lampadine d'allarme del fisco. In pratica, in questo modo, tutto il parco auto finisce sotto osservazione. Un fatto anche di logica: l'accertamento sintetico non va, infatti, a caccia del lusso, non censura stili di vita, ma individua spese eccessive se messe a confronto con i redditi dichiarati. Rispetto a certe denunce dei redditi anche un'utilitaria, pur non diventando un simbolo di lusso, può essere un segnale d'allarme. Così anche per tutte le altre spese (cani compresi).

L'indicazione di metodo data agli uffici è di partire dalle posizioni più rilevanti. Gli uffici sono stati infatti chiamati a un vero e proprio discernimento delle situazioni di evasione, andando a caccia dell'evasione "vera". Inoltre, nell'incontro di ieri, sono state illustrate anche le modalità per organizzare il contraddittorio con il contribuente, che rappresenta un passaggio fondamentale per arrivare, eventualmente, all'accertamento.

I controlli attraverso l'accertamento sintetico si sono attestati ormai su una cifra di circa 35mila l'anno. Un numero che al momento l'agenzia delle Entrate non dovrebbe variare sensibilmente. Anche perché sul fronte della ricostruzione del reddito attraverso le spese, l'amministrazione ha già fatto partire alcune serie di

lettere nei mesi scorsi per segnalare come gli acquisti o gli investimenti effettuati fossero eccessivi rispetto ai redditi denunciati al fisco. E prevenire è sempre meglio che curare, anche in campo fiscale.

L'incontro di ieri faceva dunque il punto della situazione, con una serie di indicazioni operative agli uffici su come procedere agli accertamenti a partire dalle spese. Ma è anche una tappa di un processo di "messa a punto" della macchina organizzativa delle Entrate all'inizio del nuovo anno. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto un altro analogo incontro, che ha fatto il punto su un tema nuovo anche per gli stessi uffici, ovvero la mediazione obbligatoria rispetto agli atti di accertamento. Un istituto sul quale si nota ancora un atteggiamento scettico da parte degli operatori, ma sul quale l'Agenzia punta molto per arrivare a una "correzione" tempestiva degli accertamenti errati. L'indicazione è stata quella appunto di "prendere sul serio" il nuovo istituto. In fondo si tratta – è stato spiegato – di una sorta di autotutela istituzionalizzata, che quindi gli uffici potranno utilizzare senza eccessivi timori. A differenza dell'autotutela, però, la revisione del fascicolo sarà affidata a un ufficio differente da quello che ha effettuato la contestazione.

Le novità

Si chiama Tau la lista che seleziona i contribuenti a rischio evasione unificando i dati relativi agli immobili e quelli relativi alle automobili. In questo modo gli uffici si troveranno a utilizzare un "intreccio" più affinato di dati relativi ai contribuenti che effettuano spese eccessive rispetto alle entrate dichiarate all'amministrazione fiscale. La lista verrà utilizzata, in attesa del nuovo redditometro, per l'accertamento sintetico

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

IMMOBILI E AUTO

Da aprile prima di poter fare ricorso ai giudici tributari, il contribuente raggiunto da avviso di accertamento dovrà presentare alla stessa agenzia delle Entrate una proposta di mediazione per la risoluzione della potenziale lite fiscale. Come nel caso dell'autotutela l'ufficio potrà annullare l'atto. Tuttavia in questo caso (a differenza dell'autotutela) sarà una struttura diversa delle Entrate a procedere alla revisione del fascicolo

Il sole 24 ore

Fisco e Comuni. La Conferenza unificata approva il provvedimento che permette la gestione associata delle segnalazioni

Sindaci uniti contro il sommerso

Il 27 febbraio le convenzioni tipo con le Entrate per accedere alle banche-dati

Marco Mobili

Gianni Trovati

Via libera in Conferenza unificata al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che amplia i terreni di lotta all'evasione congiunta fra sindaci e amministrazione finanziaria.

Nel testo finale, che ha spuntato l'ok degli amministratori locali, entra anche una procedura "alternativa", pensata soprattutto per i piccoli enti, che evita il rapporto diretto fra singolo comune e Agenzia e consente il ricorso a «strutture di servizio intermedie» (con un possibile ruolo forte per l'Anci) per aiutare i Comuni nell'attività di partecipazione all'accertamento e nella gestione delle convenzioni con le Entrate. Il passaggio cruciale per rendere operativo l'intero sistema, infatti, è offerto dalle convenzioni che disciplineranno l'accesso alle banche dati fiscali e contributive e lo scambio dei dati. Per conoscerne i dettagli, occorrerà attendere il 27 febbraio, quando sarà presentato a Reggio Emilia lo schema delle nuove convenzioni. In quella data, l'Associazione dei Comuni presenterà l'intero piano di intervento, dall'elenco dettagliato delle banche dati accessibili dai sindaci-sceriffi alle modalità e i criteri operativi per la formazione delle strutture locali che saranno chiamate a gestire le segnalazioni qualificate da trasmettere ai verificatori. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere il 1° marzo la data di "svolta" per far decollare la lotta all'evasione dei Comuni dopo i lunghi anni di «rodaggio».

Il provvedimento che ieri ha ottenuto il parere positivo, frutto di un lungo lavoro tecnico dell'amministrazione finanziaria in collaborazione con i rappresentanti degli enti locali (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), ha il merito di superare una delle incertezze operative più frequenti nei Comuni per quel che riguarda la gestione delle «segnalazioni qualificate». L'allegato al provvedimento, infatti, traccia una mappa dettagliata (si veda il grafico a fianco) dei destinatari delle segnalazioni che cambiano a seconda dell'oggetto in base a una struttura di competenze che è chiarissima all'amministrazione ma meno agli uffici comunali. Quando nel mirino finisce un commerciante, per esempio, se la partita Iva manca del tutto la segnalazione va inviata all'agenzia delle Entrate, ma se la posizione esiste e riporta un'attività diversa da quella effettivamente svolta, la porta a cui bussare è quella della Guardia di Finanza.

Il provvedimento si occupa di puntualizzare questi aspetti per ognuno degli argomenti che costituiscono i cinque macro-ambiti di intervento ormai considerati "classici" nell'alleanza Comuni-Fisco (oltre a commercio e professioni ci sono l'urbanistica, il patrimonio immobiliare, le residenze fiscali all'estero e il redditometro). A questi temi-chiave, il provvedimento aggiunge poi la caccia alle case fantasma (con l'agenzia del Territorio), mentre sul versante previdenziale il territorio d'elezione è quello della lotta al lavoro nero.

Archiviato questo passaggio, e messa nero su bianco la strada verso l'apertura delle banche dati, l'anti-evasione dei Comuni ha ora tutti gli strumenti necessari a decollare. Resta da migliorare la tracciabilità delle segnalazioni e il riscontro su quelle che vengono "respinte" dall'Agenzia, ma anche questo può essere compito delle convenzioni.

A ciascuno il suo

I destinatari delle segnalazioni sulle violazioni fiscali in base all'ambito di competenza

AGENZIA DELLE ENTRATE		GUARDIA DI FINANZA
<ul style="list-style-type: none"> Attività diversa da quella rilevata Segnalazioni su Onlus e organizzazioni di volontariato 	<p>1</p> <p>Commercio e professioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> Attività senza partita Iva Ricavi/compensi diversi da quelli dichiarati Affissioni abusive Segnalazioni su circoli
<ul style="list-style-type: none"> Lottizzazione per cessione terreni Abusivismo edilizio professionisti 	<p>2</p> <p>Urbanistica e territorio</p>	<ul style="list-style-type: none"> Abusivismo edilizio imprenditori
<ul style="list-style-type: none"> Proprietà o diritti non dichiarati Omessa dichiarazione Ici Mancata o infedele indicazione rendita catastale in dichiarazione Tarsu/Tia Revisione rendita catastale 	<p>3</p> <p>Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mancata registrazione contratti proprietà o diritti reali Locazione in nero
<ul style="list-style-type: none"> Mancata conferma di espatrio Verifica residenza domicilio 	<p>4</p> <p>Residenze fiscali all'estero</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verifica residenza/domicilio oltre il triennio
<ul style="list-style-type: none"> Soggetti a cui siano riconducibili i beni 	<p>5</p> <p>Beni indicati capacità contributiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> Soggetti interponenti

Fonte: Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate

Italia oggi L'arrivo dell'Imu danneggia il mercato immobiliare di Antonio Ranalli

L'introduzione dell'Imu sta penalizzando il mercato immobiliare secondo il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che ieri ha presentato, a Roma, l'annuale Borsino 2011 sulle quotazioni degli immobili e le compravendite, stimate in discesa tra il 2% e il 3%. «Il 2011», ha spiegato, «è stato caratterizzato prima dall'ipotesi di introduzione di un'imposta patrimoniale e poi dalla manovra di fine anno con l'aggravio dato dall'Imu». Fattori, che «hanno determinato un effetto depressivo su un mercato delle compravendite che era sostanzialmente stabile». E ha frenato anche gli investimenti in immobili a scopo di locazione. A complicare

il quadro negativo anche l'incertezza fiscale dovuta, secondo il presidente di Confedilizia, alla mancata determinazione da parte dei comuni dell'aliquota Imu per gli immobili locati. «Per i prossimi mesi», ha proseguito Corrado Sforza Fogliani, «prevediamo una situazione di sostanziale stasi delle compravendite, con l'eccezione di alcune aree come i centri storici delle città d'arte e rinomate località di villeggiatura». Inoltre, nel settore, la situazione di crescente disagio sociale, in mancanza di una ripresa dell'economia, peserà soprattutto a riguardo dei mutui. Quanto ai contratti di affitto, sui quali pesa l'aggravio tributario erariale e quello che si va profilando a livello locale (con la fissazione di aliquote che in alcuni casi potrebbero arrivare al 10,6 per mille), Corrado Sforza Fogliani ha invitato il governo a fare di più introducendo una forte flessibilità contrattuale, come ad esempio sulla durata dei contratti di locazione. «L'attuale presidente del consiglio Mario Monti», ha spiegato, «già nel '98 aveva scritto un articolo sulla necessità di accelerare la liberalizzazione nei contratti di locazione. Adesso ci facciamo noi portatori di questo appello. Per il mercato della compravendita il problema si inserisce nel contesto più ampio degli adempimenti richiesti dagli uffici dello stato e dai notai e non mi sembra che, in questo senso, le liberalizzazioni annunciate abbiano risposto a questa esigenza». Il Borsino Immobiliare ha rilevato, i valori massimi di compravendita per le zone centrali di Venezia (con una media di 9.300 euro al metro quadro), Roma (8.940 euro mq) e Milano (7.800 euro mq). Nei centri storici delle città del Nord i valori si attestano in media intorno ai 3.397 euro al metro quadro, al Centro 3.205 euro mq e al Sud 2.351 euro mq.

Italia oggi **Federalismo Un appello**

«Il bicameralismo italiano è in crisi, ed è in contraddizione aperta con la riforma federalista dello stato, con la riforma del Titolo V e con l'esigenza diventata pressante di dare piena attuazione all'articolo 5 della Costituzione». A dirlo il presidente nazionale di Legautonomie Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, durante il suo intervento di apertura di un convegno organizzato da Legautonomie ieri a Roma. Lanciato un appello per il superamento del bicameralismo perfetto e l'introduzione di un senato federale, cui hanno aderito presidenti di regione e l'Anci.

Italia oggi **Il Notariato interviene sui terreni privi di qualificazione** **Fisco agricolo soft** **Zone bianche, trattamento leggero**

di Fabrizio G. Poggiani

Per i terreni ricadenti nelle «zone bianche» ovvero in quelle aree non pianificate per decadenza dello strumento urbanistico e, di conseguenza, sprovvisti di qualsiasi qualificazione (agricola e/o edificabile), resta possibile l'applicazione dei trattamenti tributari agevolati, come quelli destinati agli agricoltori.

Così la commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato che, con lo studio n. 178-2011/T è intervenuta sull'applicabilità delle agevolazioni fiscali disposte per i terreni agricoli collocati all'interno delle aree non pianificate e, di conseguenza, non qualificati.

Preliminarmente, la commissione evidenzia che le leggi regionali dispongono sulla predisposizione dei Piani strutturali e che, in attesa dell'adozione dei detti nuovi piani, i piani regolatori (Prg) adottati possono essere decaduti e quindi superati, con dubbi emergenti sulla qualificazione delle aree (agricole e/o edificabili).

Pertanto, in forza della decadenza del piano regolatore e dell'assenza di qualsiasi disciplina di pianificazione urbanistica, sui terreni non qualificati sono ammessi solo «_ interventi urbanistici di modesto impatto ambientale e portanti un limitato utilizzo della capacità edificatoria _».

Si pone, di conseguenza, il dubbio se, in assenza di una precisa qualificazione, il terreno, collocato nella cosiddetta «zona bianca» (zone non pianificate), ritorna a conformarsi come agricolo e se, come tale, sia destinatario delle normative tributarie di favore, in materia di Imprenditore agricolo professionale (Iap) o di coltivatore diretto.

A sostegno della tesi affermativa, la commissione richiama l'art. 36, del dl n. 223/2006 per il quale un'area, per essere considerata edificabile, deve essere utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, nella fattispecie assente, e indica una recente sentenza della Cassazione (sentenza 24/10/2008 n. 25676) con la quale i supremi giudici hanno confermato che, ai terreni ricadenti nelle «zone bianche», fatta salva l'applicazione rimediale già indicata dall'ultimo comma, dell'art. 4, della legge n. 10/1977, si deve riconoscere «_ l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo per fini agricoli _», come peraltro già affermato dalla giustizia amministrativa.

Inoltre, in assenza di uno strumento urbanistico che rilevi la destinazione edificatoria dell'area, i terreni collocati in «zone bianche» restano, di fatto, assoggettati al regime di inedificabilità quasi totale, come indicato dal richiamato comma 8, dell'art. 4, legge n. 10/1977, sostituito dall'attuale art. 9, del testo unico sull'edilizia.

Infine, per la commissione nemmeno la presenza di una pregressa destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico ormai decaduto può bloccare la riqualificazione agricola dell'area, giacché la stessa destinazione risulta non imposta ma solo possibile, consentita e prevista e non in contrasto con l'utilizzo agricolo del terreno.

Italia oggi
In giudizio sia Equitalia sia la p.a.
di Debora Alberici

Per far valere la nullità della cartella di pagamento non preceduta da atto presupposto il contribuente può citare in giudizio indifferentemente l'amministrazione o la società di riscossione. La Cassazione, con sentenza 1532 del 2/2/2012, ha respinto il ricorso di Equitalia. La vicenda riguarda una cartella di pagamento spiccata dall'amministrazione in relazione al mancato pagamento di tasse auto. La società di riscossione aveva notificato il plico senza aver prima consegnato l'atto presupposto. Per questo il contribuente aveva citato in giudizio Equitalia, la quale aveva opposto che il cittadino avrebbe dovuto citare sia l'amministrazione sia la società di riscossione. Una tesi, questa, che non ha convinto né i giudici di merito né quelli di legittimità che richiamandosi a un orientamento delle Sezioni unite civili della Suprema corte hanno messo nero su bianco che «l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo». L'azione del contribuente può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario.

Italia oggi
Non residenti Prima casa con elusione
di Debora Alberici

È elusione fiscale beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel comune dove è ubicato l'immobile. La Cassazione, con la sentenza n. 1530 del 2 febbraio 2012, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva usufruito delle agevolazioni prima casa pur non essendo residente né lavorando nel comune dov'era ubicato l'immobile. Per la sezione tributaria, «i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l'immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazione situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette». Questo principio «è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell'atto di acquisto; donde la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni costituzionali».

Italia oggi
Ok in Unificata al provvedimento delle Entrate sulla compartecipazione alla lotta all'evasione
Sindaci 007 non solo per il fisco
Segnalazioni a 360° su professioni, commercio, edilizia

di Francesco Cerisano

Da avamposti contro l'evasione fiscale a presidi di legalità a tutto campo. I comuni non avranno limiti nell'individuare e segnalare (esclusivamente per via telematica) non solo all'Agenzia delle entrate, ma anche alla Guardia di finanza, all'Agenzia del territorio e all'Inps informazioni qualificate potenzialmente indicative di evasione tributaria e contributiva. Gli ambiti di attività su cui i sindaci potranno accendere i riflettori spaziano dal commercio alle professioni, dall'urbanistica, agli immobili, dalle finte residenze fiscali all'estero ai beni indicativi di capacità contributiva. E il paniere di irregolarità segnalabili si amplia di molto. Si va dallo svolgimento di attività senza partita Iva, all'affissione di pubblicità abusiva, dal controllo sulle finte Onlus, alle operazioni di abusivismo edilizio, dagli immobili non dichiarati al Fisco ai contratti di affitto non registrati. Passando per l'omessa dichiarazione della tassa rifiuti, la mancata o infedele dichiarazione della rendita catastale e tutte le segnalazioni relative «a soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva» (si veda l'elenco completo nella tabella in pagina).

Le novità sono contenute nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, che ieri ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Unificata. Un nuovo patto Fisco-autonomie in funzione antievasione che chiarisce le modalità tecniche con cui gli enti locali potranno accedere alle banche dati delle Entrate, trasmettere le segnalazioni e soprattutto incassare i frutti di tale collaborazione. Ossia il 100% di quanto l'Erario riscuoterà grazie alla collaborazione dei comuni (la quota di pertinenza dei sindaci fissata al 33% dal dl 78/2010 è via via salita prima al 50% ad opera del decreto legislativo sul fisco comunale attuativo del federalismo e poi al 100% grazie alla manovra di Ferragosto).

Per rivitalizzare un ruolo di alleati del Fisco che però stenta a fare breccia tra i sindaci, scenderà in campo anche l'Anci. Che potrà costituire strutture di servizio intermedie per supportare soprattutto i piccoli comuni, spesso privi di mezzi finanziari e risorse umane per vestire i panni di 007 fiscali.

Il provvedimento di Befera non lascia scuse ai sindaci, affermando con chiarezza che la compartecipazione dei comuni nella lotta all'evasione va svolta «nell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali». Come dire, ogni momento è buono per stanare i furbetti del Fisco.

Gli enti dovranno trasmettere (come detto, esclusivamente per via telematica attraverso appositi applicativi che saranno messi a disposizione dei sindaci) segnalazioni qualificate, ossia «le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi». Le segnalazioni dovranno contenere nome, cognome, codice fiscale o partita Iva dei soggetti sospettati di evasione o elusione. Destinatari delle comunicazioni saranno di volta l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia del territorio, la Guardia di finanza o l'Inps a seconda che si tratti di accertamento di tributi statali, irregolarità immobiliari (per esempio fabbricati non dichiarati in catasto) o mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

Per le segnalazioni all'Agenzia del territorio i primi cittadini dovranno avvalersi del «Portale dei comuni» e indicare gli identificativi catastali degli immobili interessati.

Il provvedimento di Via Cristoforo Colombo dedica molta attenzione al contrasto al lavoro sommerso, nei cantieri edili, ma anche nel settore del commercio per strada e nell'artigianato. Spetterà ai comuni scovare le imprese che non versano i contributi o gli ambulanti che omettono la comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali, inviando le segnalazioni qualificate all'Inps.

Agenzia delle entrate, Territorio e Inps forniranno ai comuni, sempre per via telematica, l'aggiornamento sullo stato di ciascun atto collegato alle segnalazioni ricevute e report periodici sugli atti di accertamento. Le modalità di accesso da parte dei comuni alle banche dati di Entrate e Inps, così come la trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti saranno definite mediante apposite convenzioni che i sindaci stipuleranno in futuro.

Per i periodi di imposta per i quali i termini di accertamento decadono il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il 30 giugno. I dati raccolti, assicura Befera, saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy (dlgs n. 196/2003) e potranno accedervi solo gli operatori delle agenzie fiscali, delle Fiamme gialle e dell'Istituto nazionale di previdenza.

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani od altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; FINANZA LOCALE MANAGEMENT s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.